

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 212 del 23 settembre 2020

R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per posa di cavidotto telefonico sull'argine sinistro del ramo interno del fiume Canalbianco in loc. Amolaretta, in parte interrato e in parte aereo da Ponte Canareggio alla Caserma dei VV.FF.del Comune di Adria (RO) - Pratica CB_AT00086 Concessionario: Telecom Italia S.p.a.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 (dieci) alla Società Telecom Italia S.p.a. della concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 25.01.2018 Prot. n. 31144; Disciplinare n. 5165 del 15 settembre 2020

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 17.01.2018, con la quale la Società Telecom Italia S.p.a. (omissis) ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale per posa di cavidotto telefonico sull'argine sinistro del ramo interno del fiume Canalbianco in loc. Amolaretta, in parte interrato e in parte aereo da Ponte Canareggio alla Caserma dei VV.FF.del Comune di Adria (RO);

CONSIDERATO che non sono sostanzialmente mutate le condizioni in relazione alle quali la Commissione Consultiva in materia di Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole con voto n. 5036 nell'adunanza del 13.03.1995;

CONSIDERATO che la Società Telecom Italia S.p.a. ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO il disciplinare del 15.09.2020, sottoscritto dalle parti interessate, contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;

VISTA la D.G.R. n. 869 del 19.06.2019 di riorganizzazione delle strutture regionali;

VISTO il Decreto n. 308 del 02.09.2019 della Direzione Difesa del Suolo ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. 54/2012, art. 18";

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di concedere, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, alla Società Telecom Italia S.p.a. (omissis) il rinnovo della concessione demaniale per posa di cavidotto telefonico sull'argine sinistro del ramo interno del fiume Canalbianco in loc. Amolaretta, in parte interrato e in parte aereo da Ponte Canareggio alla Caserma dei VV.FF.del Comune di Adria (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 14.04.2008 iscritto al n. 1872 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
3. di fissare la durata della concessione in anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo in capo al concessionario medesimo di

- ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;
4. di stabilire l'importo del canone per l'anno 2020 in € 215,58 (duecentoquindici/58) come previsto all'art. 6 e sarà aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT per la durata del rapporto concessorio di cui al presente atto. Tuttavia, in pendenza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma IV-sexies della L.R. 11/2001, aggiunto dall'art. 10, comma 1 della L.R. 43/2018, sollevata con Ordinanza del TAR Veneto n. 00723/2019, l'Amministrazione concedente accorda il differimento del pagamento del canone pur ritenendo comunque perfezionata la relativa obbligazione, avente titolo nell'occupazione del sedime demaniale, fino a definizione della questione stessa. In caso di esito del giudizio favorevole alla Regione, il concessionario dovrà provvedere all'immediata corresponsione dei canoni dovuti indicizzati, oltre a interessi; in caso contrario, nessun canone sarà dovuto, fatte salve eventuali sopravvenute modifiche normative;
 5. di prescrivere che tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
 6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Fabio Galiazzo